

Pubblicato il 02/02/2024

N. 02033/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01660/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 1660 del 2018, proposto da

- Oslavia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS,, OMISSIS,, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, OMISSIS, e domicilio digitale in atti;

contro

- Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato OMISSIS,, con domicilio digitale in atti;

per l'annullamento

- della deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 79 del 16 novembre 2017, pubblicata nell'Albo pretorio di Roma Capitale dal 21 novembre 2017 al 5 dicembre 2017);

- ove e per quanto occorra, della nota prot. QG/4999 del 15.2.2016,

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, cod. proc. amm.;

Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023, il Consigliere OMISSIS,;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Oslavia s.r.l., con ricorso depositato il 13 febbraio 2018, è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti il “Piano parcheggi. Espunzione interventi improcedibili”, nella parte in cui ha ritenuto improcedibile l'intervento PUP n. B1.4-057 – Piazza Euclide.

1.1. In fatto, dagli atti di causa emerge quanto segue:

- la deducente ha presentato dei progetti per poter realizzare parcheggi convenzionati ai sensi della l. n. 122/1989, previo ottenimento delle autorizzazioni previste, in particolare, per quanto qui rileva, il piano parcheggi ha previsto i seguenti interventi proposti dalla odierna ricorrente: - l'intervento B1.4-057, a Piazza Euclide, per 150 posti auto; - l'intervento B1.4-132, a Largo Maccagno, per 144 posti auto;

- nel corso di “riunioni tecniche” dedicate sono emerse problematiche relative alla realizzazione dei suddetti interventi. In particolare, con nota prot. EP1674 del 27 aprile 2010, con riferimento all'intervento a Piazza Euclide, sono state evidenziate "gravi problematiche relative alle interferenze riscontrate tra il progetto di realizzazione del parcheggio (...) e le esistenti strutture della linea ferroviaria Roma-Viterbo ivi transitante", nonché "importanti impedimenti legati alle potenziali presistenze archeologiche la cui presenza nell'area dell'intervento risulta documentata e attestata dagli organi competenti";

- con nota del 15 maggio 2013 la Oslavia s.r.l. ha chiesto la rilocalizzazione dei posti auto del parcheggio di piazza Euclide e di Largo Maccagno nei seguenti siti: a) piazza San Salvatore in Lauro (120 p.a.); b) piazzale Clodio (174 p.a. per un parcheggio complessivo di 394 p.a.);

- la Giunta capitolina, con deliberazione n. 291 del 22 maggio 2013, ha approvato diverse proposte di rilocalizzazione di interventi ex art. 9 co. 4 della legge n. 122/1989, tra le quali quella della società Oslavia sopra richiamata;

- con deliberazione di Giunta capitolina n. 291 del 22 maggio 2013 si è testualmente disposto di «approvare le seguenti proposte di rilocalizzazione di interventi ex art. 9, comma 4, legge n. 122/89», tra cui, per quanto qui rileva, quelle della odierna ricorrente, nel senso del mutamento in un intervento a piazza San Salvatore in Lauro per 120 posti auto, e in un intervento in piazzale Clodio per totali 394 posti auto, di cui 174 assegnati ad Oslavia;

- tuttavia, con successive comunicazioni ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/90, l'Amministrazione comunale intimata ha comunicato alla ricorrente l'improcedibilità dell'originario progetto di parcheggio di piazza Euclide;

- è seguita la deliberazione consiliare qui avversata.

1.2. In diritto la ricorrente ha dedotto, da più angolazioni, la violazione e falsa applicazione di legge e l'eccesso di potere.

2. Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

3. All'udienza smaltimento svoltasi il 15 dicembre 2023, previo deposito di scritti difensivi, l'affare è transitato in decisione.

4. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

4.1. Coglie nel segno la dedotta censura di difetto di istruttoria e motivazione carente, formulata nel secondo motivo di ricorso. Invero, la contestata deliberazione consiliare palesa un evidente deficit istruttorio e motivazionale laddove risulta completamente obliterata la fase procedimentale costituita dalla cennata istanze di rilocalizzazione, esaminata e "approvata" dalla Giunta capitolina col provvedimento n. 291 del 2013. D'altro canto, nell'atto impugnato si fa riferimento a una non meglio specificato "esame degli atti" da parte del Dipartimento mobilità e trasporti di Roma capitale (su input dell'Ufficio di supporto al Commissario delegato) che avrebbe "confermato" come non procedibili alcuni interventi, non emergendo anche in questo caso alcuna considerazione di quanto disposto colla ripetuta deliberazione giuntale n. 291/2013.

4.1.1. Recessivi risultano gli argomenti difensivi spesi da Roma Capitale, incentrati sulla spettanza della competenza ad approvare il piano parcheggi in capo alla sola Assemblea capitolina. Ciò che qui rileva, infatti, è l'evidente incompletezza della giustificazione, stante l'omissione di significative circostanze di fatto e di elementi di diritto, e la refluenza di tali carenze sul percorso logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento avversato in questa sede.

5. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento del ricorso nel limite dell'interesse, con assorbimento di ogni altra censura e, per l'effetto, l'annullamento in parte qua della deliberazione assembleare n. 79 del 16 novembre 2017, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Ente civico resistente.

6. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II-stralcio, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con espressa salvezza di nuova effusione provvedimento;

- condanna Roma capitale alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023, coll'intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

L'ESTENSORE
OMISSIS

IL PRESIDENTE
OMISSIS

IL SEGRETARIO